

REPUBBLICA ITALIANA **Sent. n. 124/2025**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del Primo Referendario Andrea Costa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37257** del registro di segreteria, sul ricorso presentato da:

XX, nato il **XX** a **XX** e residente in **XX** alla via **XX** (CF. **XX**), rappresentato e difeso dall'avv. Danilo Lorenzo, e domiciliato presso lo studio del legale in Lecce alla via 47° Reggimento Fanteria n.4;

contro

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro p.t., costituito in proprio;

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dell'ente, presso i cui Uffici è elettivamente domiciliato in Bari alla via Putignani n.108;

Visto il Codice di Giustizia Contabile;

Udito, all'udienza in data 27 maggio 2025 con l'assistenza del Segretario dott.ssa Laura Guastamacchia, l'avv. Leone per l'I.N.P.S., nessuno comparso per il ricorrente e per il Ministero della Difesa;

Considerato in

FATTO

Con ricorso depositato in data 13 dicembre 2022, **XX**, come sopra

generalizzato, già in servizio presso la Marina Militare sino al 31 ottobre 2016, riferisce:

- di aver prestato servizio presso la Marina Militare, e di essere stato impiegato a bordo di diverse navi, partecipando ad operazioni in contesti internazionali (Missione Endouring Freedom e Albania);
- di essere stato sottoposto in data 26 febbraio 2013 ad intervento chirurgico per l'asportazione di linfonodi cervicali profondi, all'esito del quale venivano diagnosticati *Tumori maligni della ghiandola parotide; linfoma nodulare, linfonodi della testa e del collo*;
- di essere stato sottoposto ad ulteriore intervento chirurgico con la diagnosi *Tumori maligni di altre ghiandole salivari maggiori*;
- di aver presentato in data 01 agosto 2013 istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle sopra citate infermità, ai fini dell'equo indennizzo e dell'indennità *una tantum*;
- che con verbale Modello BL/B n. **XX** del **XX**, la C.M.O. lo giudicava idoneo al servizio senza ascrivere la patologia ad alcuna categoria;
- che con parere n. **XX** del **XX**, il Comitato per la verifica delle Pensioni privilegiate esprimeva parere negativo in merito alla dipendenza dal servizio;
- che con Decreto n. **XX** del **XX** il Ministero, sulla scorta del citato parere, rigettava l'istanza.

Tutto ciò premesso, il ricorrente, nel ritenere del tutto illegittimo il provvedimento di diniego, ha chiesto l'accertamento della dipendenza da causa di servizio ai fini del riconoscimento della Pensione Privilegiata Ordinaria.

Con ordinanza a verbale dell'udienza del 23 maggio 2023 è stato disposto il

rinnovo della notifica del gravame al fine di garantire il rispetto del termine a difesa previsto dal codice di rito.

Si è costituto il Ministero della Difesa, il quale ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione e l'inammissibilità della domanda, evidenziando altresì la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'I.N.P.S. stante il proprio difetto di legittimazione passiva.

Nel merito, il Dicastero ha eccepito l'infondatezza della domanda.

Con ordinanza a verbale dell'udienza del 24 ottobre 2023, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'I.N.P.S. in quanto il ricorrente è cessato dal servizio in epoca successiva del passaggio delle competenze in materia di trattamento pensionistico in capo all'allora I.N.P.D.A.P..

Eseguito l'incombente, si è costituito l'I.N.P.S. il quale ha evidenziato l'infondatezza della pretesa alla luce del parere negativo adottato dall'organo tecnico, il C.V.C.S., in merito al requisito della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, rispetto al quale non residua alcun margine di discrezionalità in capo all'Amministrazione procedente.

In via subordinata, l'ente previdenziale ha eccepito la prescrizione dei ratei ultra-quinquennali.

Con ordinanza a verbale dell'udienza del 20 febbraio 2024, è stata disposta CTU al fine della verifica della sussistenza del nesso eziologico ed eventuale ascrizione tabellare dell'infermità, con conferimento dell'incarico al Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti (CM.L.).

L'organo peritale ha depositato la relazione medico legale, concludendo nel senso dell'assenza di un nesso causale tra il servizio e l'infermità denunciata.

All'udienza del 27 maggio 2025, nessuno comparso per il ricorrente e per il Ministero della Difesa, il difensore dell'I.N.P.S. si è riportato alle conclusioni, chiedendo che la causa fosse decisa.

La causa è stata dunque posta in decisione e definita mediante lettura del dispositivo in aula.

DIRITTO

1. La questione sottoposta all'esame di questo Giudice attiene alla domanda del ricorrente volta all'accertamento del requisito della dipendenza da causa di servizio dell'infermità denunciata ai fini del conseguimento della pensione privilegiata.

2. In primo luogo, contrariamente a quanto eccepito dal Ministero della Difesa, va affermata la giurisdizione di questa Corte, in quanto la domanda del ricorrente è volta all'accertamento della sussistenza del nesso causale tra l'infermità denunciata e il servizio, ai fini della concessione del trattamento pensionistico privilegiato.

3. Quanto alla legittimazione passiva, va evidenziato che il ricorrente è cessato dal servizio in epoca successiva al 2010, anno del passaggio delle competenze in materia di liquidazione del trattamento pensionistico all'allora I.N.P.D.A.P., circostanza che ha comportato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell'Ente previdenziale.

4. Venendo al merito, va rammentato che l'art. 67, comma 1, del D.P.R. 1092/1973 prevede che "*Al militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e non siano suscettibili di miglioramento spetta la pensione*".

A norma dell'art. 64 del medesimo D.P.R. 1092/1973 le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante.

Ai fini della verifica della sussistenza di presupposti per la concessione della pensione privilegiata, occorre dunque accertare che l'infermità denunciata derivi da specifici fatti di servizio, ovvero eventi e circostanze strettamente correlati all'adempimento degli obblighi di servizio gravanti sul soggetto interessato, ossia che questi ne siano stati causa diretta o, quantomeno, concausa efficiente e determinante.

In particolare, la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente ribadito che i fattori di servizio costituiscono concausa efficiente e determinante di infermità o lesione invalidante ogni qualvolta gli stessi abbiano, in modo prevalente rispetto ai fattori estranei al servizio, contribuito a determinare l'effetto dannoso, in misura tale che, ove tali fattori fossero mancati, detto effetto sarebbe stato diverso o non si sarebbe verificato.

Il servizio, pertanto, deve costituire non solo l'occasione per l'insorgenza dell'infermità, ma esercitare in concreto una influenza giuridicamente rilevante, inscrivendosi nel momento genetico della stessa o nel suo decorso evolutivo, non essendo la mera coincidenza cronologica tra l'insorgere della infermità e la prestazione del servizio sufficiente ad integrare la prova della dipendenza in questione.

Il preteso nesso di (con)causalità va allegato e provato con riferimento a circostanze "anomale" del servizio, ovvero a precise modalità o a precisi avvenimenti del servizio, dotati di concreta e determinante potenzialità causale rispetto alla malattia insorta (o al suo aggravarsi)" (cfr. Sez.

Campania, n. 96/2017).

In buona sostanza, per assurgere a fattore efficiente e determinante, è necessario che il servizio sia stato svolto in condizioni di particolare gravosità *"... rispondendo ad un dato di comune esperienza che ogni attività lavorativa - fisica o intellettuale che sia - esponga, per sua natura, a generici fattori potenzialmente idonei a determinare una molteplicità di patologie*" (cfr. sentenza Corte dei conti, Sez. giur. per la Regione Siciliana sent. n. 514/2018).

5. Così inquadrato il contesto normativo di riferimento, come interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte, reputa questo Giudice che non via siano ragioni per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dall'organo consulenziale in merito all'assenza di un nesso causale fra il servizio svolto dal **XX** alle dipendenze della Marina Militare e l'infermità denunciata.

In particolare, l'organo consulenziale, dopo un'esaustiva ricostruzione della vicenda controversa, ha del tutto condivisibilmente, anche alla luce di quanto prospettato nell'atto introduttivo, concentrato l'analisi sull'eventuale ruolo, ai fini dell'insorgenza della patologia tumorale parotidea patita dal ricorrente, delle fibre di amianto, la cui presenza è stata pacificamente riscontrata dalla stessa Marina Militare su alcune Unità Navali, tra cui quelle dove ha prestato servizio il **XX**.

Dall'esame del ricorso, infatti, non sembra che il ricorrente abbia inteso ricondurre l'infermità denunciata a motivi diversi da quelli dell'esposizione all'asbesto presente in maniera ubiquitaria sull'unità navali della M.M..

Ciò posto, il C.M.L. ha preso in esame il contenuto dell'Osservatorio Nazionale Amianto (ONA), richiamato dallo stesso ricorrente, nel quale sono state individuate le patologie tumorali derivanti da esposizione ad amianto, tra

le quali non figura quella denunciata dal ricorrente, ovvero l'adenoma pleomorfo della parotide.

A tale riguardo, dopo aver descritto la patologia in questione, l'organo consulenziale ha passato in rassegna i fattori eziologici, in gran parte sconosciuti, tra cui sono stati individuati:

"1. *Una predisposizione genetica: alcune mutazioni genetiche e sindromi ereditarie possono aumentare il rischio di sviluppare tumori della ghiandola parotide. Ad esempio, gli individui con una storia familiare di tumori della testa e del collo possono avere una maggiore propensione a questi tumori; 2.*

2. I fattori ambientali e lo stile di vita: difatti le esposizioni ambientali, come le radiazioni o alcune sostanze chimiche industriali, sono state implicate nello sviluppo tale tumore. Da ultimo, anche altri fattori legati allo stile di vita come il fumo sono stati specificamente collegati all'insorgenza del tumore di Warthin (presente, tra l'altro, come reperto aggiuntivo anche nell'esame istologico del ricorrente)".

In definitiva, il C.M.L., sulla base di un ragionamento che questo Giudice ritiene esente da censure, ritiene che possa escludersi che l'esposizione all'amianto invocata dal ricorrete, possa aver favorito l'insorgenza della patologia tumorale denunciata.

Va infine osservato che le parti, cui la relazione preliminare è stata trasmessa, non hanno presentato alcuna deduzione.

Il ricorso va dunque respinto.

6. La complessità delle questioni affrontate giustifica la compensazione delle spese di lite.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso **n.37257,** lo rigetta.

Spese compensate.

Così deciso, in Bari, all'udienza in data 9 aprile 2025

IL GIUDICE

Andrea Costa

F.to digitalmente

Depositata il 28.05.2025

Il Funzionario

Laura Guastamacchia

F.to digitalmente

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 in tema di trattamento dei dati personali

DISPONE

che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma 3 del detto decreto legislativo nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

IL GIUDICE

Andrea Costa

F.to digitalmente

Depositata il 28.05.2025

Il Funzionario

Laura Guastamacchia

F.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n.196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi della parte ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.

Il Funzionario

Laura Guastamacchia

F.to digitalmente